



2024/1311

8.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1311 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2024

**recante iscrizione di un nome nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
«Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN
DISTILLERY»**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, la domanda di registrazione del nome «Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN DISTILLERY» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
- (3) È pertanto opportuno registrare il nome «Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN DISTILLERY» come indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN DISTILLERY» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787 il presente regolamento concede all'indicazione geografica «Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN DISTILLERY» la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2024

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj>

⁽²⁾ GU C, C/2023/1632, 22.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1632/oj>.